



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Regolamento ADR PRO GEST ITALIA SRL

Art. 1 Applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie, gestite da ADR PRO GEST ITALIA SRL ("ADR PRO GEST ITALIA", ovvero "l'Organismo") che le parti intendono risolvere bonariamente.
2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative da ADR PRO GEST ITALIA in relazione a controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/10 e successive modifiche. Le procedure si ispirano ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevedono le modalità di nomina del Mediatore al fine di garantirne l'imparzialità e l'indennità nello svolgimento dell'incarico.
3. In caso di sospensione o cancellazione di ADR PRO GEST ITALIA dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

Art. 2 Avvio della mediazione

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale di ADR PRO GEST ITALIA l'istanza di avvio, secondo il modello predisposto o altro documento equipollente che deve contenere:

1. l'indicazione di ADR PRO GEST ITALIA e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
2. il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
3. l'oggetto della lite;
4. le ragioni della pretesa;

il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, rilevata prima della prosecuzione oltre il primo incontro, ADR PRO GEST ITALIA decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti. In questi casi, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

2. La Mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell'istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell'istanza.

3. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad

Direzione Amministrativa e sede Legale:

Viale Enrico De Nicola nr.7 -80053 Castellammare di Stabia - italia@adrprogestitalia.com Tel.081.19327498 Fax 081.19327730
Pec.italia@pec.adrprogestitalia.com N. Verde 800.032.896



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. La parte istante, in aggiunta all'Organismo, è invitata a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.

4. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente. L'adesione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata alla corresponsione delle spese di avvio.

5. Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso dall'Organismo, sentito il mediatore e le altre parti e comunque non oltre i termini di cui all'art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche.

6. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente preso il quale è stata depositata la prima domanda. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.

Art. 3 Luogo della mediazione

La Mediazione si svolge nelle sedi accreditate di ADR PRO GEST ITALIA, in alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore e del Responsabile dell'Organismo, ADR PRO GEST ITALIA può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente anche in incontri successivi al primo.

Art. 4 Elenco dei mediatori indipendenti e loro nomina

1. Il mediatore è nominato a rotazione tra quelli inseriti nell'elenco dei mediatori indipendenti di ADR PRO GEST ITALIA, tenute in considerazione la specifica competenza professionale e l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.

2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco di ADR PRO GEST ITALIA.

3. ADR PRO GEST ITALIA si riserva, in casi eccezionali, la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l'adesione di Parte Convocata.

4. L'elenco dei mediatori indipendenti di ADR PRO GEST ITALIA è su base nazionale.

5. ADR PRO GEST ITALIA si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

Art. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. In casi eccezionali, ADR PRO GEST ITALIA può sostituire il mediatore con un altro del proprio elenco.

Direzione Amministrativa e sede Legale:

Viale Enrico De Nicola nr.7 -80053 Castellammare di Stabia - italia@adrprogestitalia.com Tel.081.19327498 Fax 081.19327730
Pec.italia@pec.adrprogestitalia.com N. Verde 800.032.896



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, ADR PRO GEST ITALIA provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.
4. Qualora la Mediazione sia svolta dal responsabile dell'Organismo, sulla sostituzione decide il mediatore più anziano tra quelli dell'elenco di ADR PRO GEST ITALIA.
5. Nell'ipotesi di domanda congiunta, le parti possono indicare di comune accordo il nominativo del mediatore, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'Organismo. In ogni caso, è facoltà del Responsabile dell'Organismo, accettare o meno il nominativo indicato.

Art. 6 Presenza delle parti, rappresentanza e assistenza

1. Ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 28/10, al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente con l'assistenza dell'avvocato.
2. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita mediante apposita procura speciale sostanziale scritta con i necessari poteri per definire la controversia.
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante munito dei necessari poteri per definire la controversia mediante apposita procura speciale scritta con i necessari poteri per definire la controversia.
4. Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. L'assistenza legale è disciplinata da norme di legge. Nelle mediazioni c.d. volontarie, i legali possono intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche.

Art. 7 Incontri di mediazione e poteri del mediatore

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati.
2. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell'istanza, salvo eventuali esigenze delle parti, ed ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l'incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore verbalizza esclusivamente le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di iniziare la procedura. Nessuna ulteriore verbalizzazione può essere inserita se non con il consenso di tutte le parti e del mediatore.
3. Se le parti e gli avvocati ritengono che sussistano le condizioni per iniziare ad esaminare la controversia nel merito, le parti sottoscrivono un apposito verbale, accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute. In tal caso la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in

Direzione Amministrativa e sede Legale:

Viale Enrico De Nicola nr.7 -80053 Castellammare di Stabia - italia@adrprogestitalia.com Tel.081.19327498 Fax 081.19327730
Pec.italia@pec.adrprogestitalia.com N. Verde 800.032.896



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

successivi incontri. In ogni caso, le indennità di mediazione devono essere versate prima dell'incontro successivo.

4. Eventuali rinvii degli incontri successivi alla prosecuzione oltre il primo incontro devono essere richiesti con congruo preavviso (almeno 7 giorni prima), previo pagamento delle indennità e delle spese vive di segreteria dovute per il rinvio. In caso di richiesta di rinvio di una sola delle Parti o qualora vi sia disaccordo tra le parti sulla richiesta di rinvio, l'Organismo si riserva la facoltà, sentito il mediatore, di fissare la nuova data.

5. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

6. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

7. A discrezione dell'Organismo, possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, dando precedenza a quelli della lista di ADR PRO GEST ITALIA. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.

8. Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.

9. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Art. 8 Proposta del mediatore

1. Nelle mediazioni proseguite oltre il primo incontro, ai sensi della normativa vigente quando l'accordo non è raggiunto il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concordemente richiesta in qualunque momento del procedimento.

2. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Nel caso in cui la proposta del mediatore non venga accettata, anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi quindici giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione o dall'ultima comunicazione di mancata accettazione.

Art. 9 Conclusione della mediazione

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

Direzione Amministrativa e sede Legale:

Viale Enrico De Nicola nr.7 -80053 Castellammare di Stabia - italia@adrprogestitalia.com Tel.081.19327498 Fax 081.19327730
Pec.italia@pec.adrprogestitalia.com N. Verde 800.032.896



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

1. le parti hanno conciliato la controversia;
2. le parti, o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare la lite;
3. sono decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'Organismo;
4. il mediatore ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire utilmente la procedura;
5. nessuna delle parti si presenta all'incontro di mediazione.

3. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute.

4. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art.9.1 Conseguenze processuali e mancata partecipazione al procedimento di mediazione

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

Art.9.2. Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 10 Riservatezza

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.

2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno di ADR PRO GEST ITALIA non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.

3. Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti –

Direzione Amministrativa e sede Legale:

Viale Enrico De Nicola nr.7 -80053 Castellammare di Stabia - italia@adrprogestitalia.com Tel.081.19327498 Fax 081.19327730
Pec.italia@pec.adrprogestitalia.com N. Verde 800.032.896



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:

1. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
2. ammissioni fatte dalla controparte;
3. la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della controversia fatta dalla controparte o dal mediatore.

4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:

1. tutte le parti consentono a derogarvi;
2. sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
3. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
4. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.

5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell'ambito della Mediazione.

Art. 11 Indennità

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti e ADR PRO GEST ITALIA, le indennità da corrispondere da ciascuna parte in base al valore indicato in istanza, eventualmente modificato dall'Organismo nel corso del primo incontro, che include anche il compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell'avvio della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.

2. Per le mediazioni di alto valore, le spese di mediazione e le modalità di pagamento potranno essere determinate con le parti in sede di primo incontro, tenuto conto della difficoltà, importanza e complessità della procedura, come da tabella allegata al presente Regolamento.

3. I criteri di determinazione delle indennità sono regolati secondo la tabella allegata al presente Regolamento.

4. Le spese di mediazione sono dovute qualora le parti decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, sottoscrivendo un apposito verbale di proseguimento della procedura e impegnandosi a versare le indennità dovute, dando quindi corso effettivo alla mediazione immediatamente o in altro incontro successivo. Le spese di mediazione sono determinate dal Ministero della Giustizia e, ai sensi dell'art. 16, comma 9, del D.M. n.180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139, devono essere corrisposte al momento della sottoscrizione del verbale di prosecuzione oltre il primo incontro. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. In ogni caso l'effettivo pagamento di almeno la metà delle spese di mediazione è condizione necessaria per la prosecuzione della procedura e lo svolgimento degli eventuali incontri successivi. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. In caso di raggiungimento dell'accordo è prevista per legge una maggiorazione.

Art. 12 Responsabilità delle parti

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:

Direzione Amministrativa e sede Legale:

Viale Enrico De Nicola nr.7 -80053 Castellammare di Stabia - italia@adrprogestitalia.com Tel.081.19327498 Fax 081.19327730
Pec.italia@pec.adrprogestitalia.com N. Verde 800.032.896



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

1. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione;
2. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
3. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;
4. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
5. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
6. la determinazione del valore della controversia;
7. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
8. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
9. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.

2.ADR PRO GEST ITALIA non può essere comunque ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento non diligente dell'Organismo stesso, conseguenti a:

1.mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;

2.imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate.

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

[Art. 13 Ruolo del mediatore in altri procedimenti](#)

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

[Art. 14 Modalità telematiche per la mediazione](#)

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2.Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

Direzione Amministrativa e sede Legale:

Viale Enrico De Nicola nr.7 -80053 Castellammare di Stabia - italia@adrprogestitalia.com Tel.081.19327498 Fax 081.19327730
Pec.italia@pec.adrprogestitalia.com N. Verde 800.032.896



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

4. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.

5. E' cura della segreteria organizzativa ADR PRO GEST ITALIA inviare, a chi ne fa formale richiesta, entro 24 ore prima dell'incontro link utile per la fruizione dell'incontro telematico.

6. ADR PRO GEST ITALIA si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, ADR PRO GEST ITALIA non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo del link inviato.

7. Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni indicate nell'invito formale trasmesso alle parti dalla segreteria organizzativa. Non è consentita la presenza di altre parti oltre quelle coinvolte.

[Art. 14.1 Requisiti mediazione telematica](#)

Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software: postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADSL, banda di collegamento minima 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo.

[Art. 14.2 Servizi richiesti](#)

Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:

- casella di posta elettronica certificata (PEC). Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:
- kit e certificato di firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione telematica in modo da consentire alla segreteria dell'Organismo di mediazione l'invio telematico dei documenti e richiedere la sottoscrizione dei file con firma digitale.

Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi sopra indicati, la procedura di mediazione verrà condotta con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

[Art. 15 Interpretazione e applicazione delle norme](#)

Direzione Amministrativa e sede Legale:

Viale Enrico De Nicola nr.7 -80053 Castellammare di Stabia - italia@adrprogestitalia.com Tel.081.19327498 Fax 081.19327730
Pec.italia@pec.adrprogestitalia.com N. Verde 800.032.896



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ADR PRO GEST ITALIA.

[Art. 16 Legge applicabile](#)

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

Direzione Amministrativa e sede Legale:

Viale Enrico De Nicola nr.7 -80053 Castellammare di Stabia - italia@adrprogestitalia.com Tel.081.19327498 Fax 081.19327730
Pec.italia@pec.adrprogestitalia.com N. Verde 800.032.896